

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Modifiche alla [legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), recante nuove norme sulla cittadinanza
Presentata alla Camera dei deputati nella XVI legislatura il 6 marzo 2012 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Nascita).

1. All'[articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«*b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis*. Nei casi di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui alle lettere *b-bis*) e *b-ter*) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».

Art. 2.
(Minori).

1. Il [comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91](#), è sostituito dai seguenti:

«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia legalmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.

2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, su istanza dei genitori o del soggetto esercente la potestà genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria superiore presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62](#), ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana.

2-ter. Il minore di cui al comma *2-bis*, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiara, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».